

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per il commercio internazionale

2007/0223(CNS)

9.4.2008

PARERE

della commissione per il commercio internazionale

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
(COM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS))

Relatore per parere: Daniel Varela Suanzes-Carpegna

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) costituisce una delle peggiori minacce alla sostenibilità degli stock ittici e alla biodiversità marina. Pertanto la proposta della Commissione è da accogliere molto positivamente.

Poiché la Comunità europea è il principale mercato e il primo importatore di prodotti della pesca, spetta a quest'ultima istituire un sistema che impedisca la pesca INN e, altrettanto importante, la sua commercializzazione. Tuttavia, è della massima importanza che tale sistema sia conforme agli obblighi multilaterali e bilaterali a livello internazionale.

L'obiettivo principale del sistema di certificazione deve essere quello di garantire la tracciabilità. Deve essere possibile rintracciare un determinato prodotto, dalla cattura fino alla destinazione finale, lungo l'intera catena dell'approvvigionamento.

Molte delle attività di pesca INN si svolgono in acque internazionali, oppure nelle acque dei paesi in via di sviluppo, dove si possono effettuare questi sbarchi. Per assicurare l'efficienza del sistema, si potrebbero erogare aiuti ai paesi in via di sviluppo. Gli Stati membri e la Commissione potrebbero ammettere che bisognerà fornire assistenza ai paesi in via di sviluppo, per aiutarli a rispettare i requisiti comunitari e internazionali. Potrebbero essere erogati aiuti finanziari, insieme a programmi di formazione. In questo modo si eviterebbe, inoltre, la creazione di barriere non tariffarie.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo proposto dalla Commissione¹

Emendamento

Emendamento 1
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Al fine di garantire la conformità con le regole dell'OMC sulla non discriminazione e sul trattamento nazionale, nulla nel presente regolamento dovrebbe portare ad un trattamento

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

discriminatorio in relazione alle misure prese per combattere la pesca INN.

Motivazione

Per non violare gli obblighi dell'OMC, questi ultimi andrebbero menzionati anche all'articolo 1.

Emendamento 2
Considerando 13

(13) Occorre vietare l'importazione nella Comunità di prodotti della pesca provenienti dalla filiera INN. Per assicurare l'effettiva applicazione di tale divieto e garantire che tutti i prodotti importati siano stati catturati nel rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione e, ove del caso, di altre norme pertinenti per i pescherecci interessati, occorre istituire un sistema di certificazione applicabile a tutte le importazioni di prodotti della pesca nella Comunità.

(13) Occorre vietare l'importazione nella Comunità di prodotti della pesca provenienti dalla filiera INN. Per assicurare l'effettiva applicazione di tale divieto **e la tracciabilità** e garantire che tutti i prodotti importati siano stati catturati nel rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione e, ove del caso, di altre norme pertinenti per i pescherecci interessati, occorre istituire un sistema di certificazione applicabile a tutte le importazioni di prodotti della pesca nella Comunità.

Motivazione

Questo obiettivo specifico va menzionato.

Emendamento 3
Considerando 14

(14) La Comunità deve tenere conto **delle** limitazioni di capacità dei paesi in via di sviluppo nell'attuazione del sistema di certificazione.

(14) La Comunità deve tenere conto **di tutte le** limitazioni di capacità dei paesi in via di sviluppo nell'attuazione del sistema di certificazione **e aiutare tali paesi ad evitare potenziali barriere non tariffarie nel commercio.**

Motivazione

Se si vuole che il sistema di certificazione sia pienamente funzionale, non basta tener conto delle limitazioni di capacità.

Emendamento 4

Considerando 14 bis (nuovo)

(14 bis) Gli aiuti potrebbero essere forniti, tra l'altro, sotto forma di contributi finanziari, assistenza tecnica e programmi di formazione.

Emendamento 5
Considerando 34

(34) La cooperazione tra Stati membri, Commissione e paesi terzi ***è essenziale*** per garantire che la pesca INN sia oggetto di indagini adeguate e che possano essere applicate le misure previste dal presente regolamento. Per rafforzare tale cooperazione è opportuno istituire un sistema di assistenza reciproca.

(34) La cooperazione, ***il coordinamento e lo scambio di buone prassi*** tra Stati membri, Commissione e paesi terzi ***sono essenziali*** per garantire che la pesca INN sia oggetto di indagini adeguate e che possano essere applicate le misure previste dal presente regolamento. Per rafforzare tale cooperazione è opportuno istituire un sistema di assistenza reciproca.

Motivazione

Anche il coordinamento e lo scambio di buone prassi sono necessari.

Emendamento 6
Considerando 37

(37) Il presente regolamento considera la pesca INN come una violazione particolarmente grave delle leggi, norme e regolamentazioni applicabili, in quanto costituisce un forte ostacolo al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle norme infrante e rischia di compromettere la sostenibilità degli stock interessati e la conservazione dell'ambiente marino. In considerazione del suo campo di applicazione limitato, il presente regolamento deve essere attuato sulla base e a complemento del regolamento (CEE) n. 2847/93, che istituisce il quadro di riferimento per il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca nell'ambito della politica comune della pesca. Il presente regolamento

(37) Il presente regolamento considera la pesca INN come una violazione particolarmente grave delle leggi, norme e regolamentazioni applicabili, in quanto costituisce un forte ostacolo al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle norme infrante e rischia di compromettere ***la sopravvivenza dei pescatori che svolgono le loro attività legalmente***, la sostenibilità ***del settore e*** degli stock interessati e la conservazione dell'ambiente marino. In considerazione del suo campo di applicazione limitato, il presente regolamento deve essere attuato sulla base e a complemento del regolamento (CEE) n. 2847/93, che istituisce il quadro di riferimento per il controllo e il monitoraggio delle attività di

rafforza quindi le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 concernenti le ispezioni in porto delle navi di paesi terzi (articoli 28 sexties, 28 septies e 28 octies), che sono ora abrogate e sostituite dal regime di ispezione in porto istituito dal capo II del presente regolamento. Il presente regolamento prevede inoltre, al capo X, un regime sanzionatorio specifico per le attività di pesca INN. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 in materia di sanzioni (articolo 31) continuano ad applicarsi alle violazioni delle norme della politica comune della pesca diverse da quelle contemplate dal presente regolamento.

pesca nell'ambito della politica comune della pesca. Il presente regolamento rafforza quindi le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 concernenti le ispezioni in porto delle navi di paesi terzi (articoli 28 sexties, 28 septies e 28 octies), che sono ora abrogate e sostituite dal regime di ispezione in porto istituito dal capo II del presente regolamento. Il presente regolamento prevede inoltre, al capo X, un regime sanzionatorio specifico per le attività di pesca INN. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 in materia di sanzioni (articolo 31) continuano ad applicarsi alle violazioni delle norme della politica comune della pesca diverse da quelle contemplate dal presente regolamento.

Justification

Occorre precisare il tipo di rischio esistente.

Emendamento 7 Articolo 1, paragrafo 2

A tal fine ogni Stato membro adotta, in conformità del diritto comunitario, provvedimenti atti a garantire l'efficacia del regime. Esso mette a disposizione delle proprie autorità competenti mezzi sufficienti per l'espletamento delle loro funzioni definite nel presente regolamento.

A tal fine ogni Stato membro adotta, in conformità del diritto comunitario **e degli obblighi internazionali sia multilaterali che bilaterali**, provvedimenti atti a garantire l'efficacia del regime. Esso mette a disposizione delle proprie autorità competenti mezzi sufficienti per l'espletamento delle loro funzioni definite nel presente regolamento.

Motivazione

Per evitare violazioni degli obblighi multilaterali o bilaterali, questo aspetto andrebbe menzionato anche all'articolo 1.

PROCEDURA

Titolo	Regime comunitario contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
Riferimenti	COM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS)
Commissione competente per il merito	PECH
Parere espresso da Annuncio in Aula	INTA 11.12.2007
Relatore per parere Nomina	Daniel Varela Suanzes-Carpegna 20.11.2007
Approvazione	8.4.2008
Esito della votazione finale	+: 24 -: 0 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Graham Booth, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Héning, Syed Kamall, Alain Lipietz, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jean-Pierre Audy, Sebastian Valentin Bodu, Ole Christensen, Rovana Plumb
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Catherine Neris